



Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise
delibera del CIPESS n. 20/2021

SEZIONE SPECIALE 1
Area Tematica -03 Competitività
Settore di Intervento – 03.01 Industria e Servizi

Avviso Pubblico - Aiuti per il sostegno agli investimenti in
impianti e macchinari delle MPMI

ALLEGATO 7 – Disciplinare degli Obblighi

DISCIPLINARE DEGLI OBBLIGHI

TRA

la **REGIONE MOLISE**, in seguito denominata Regione, con sede in Campobasso, in Via Genova, 11 nella persona del R.U.P. dell'Avviso, Direttore pro tempore del "Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – cooperazione territoriale europea – politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing economico e industriale"

E

l'impresa proponente in seguito denominata anche "Beneficiaria".

PREMESSO CHE

- 1) l'"Avviso Pubblico – Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI", approvato con Determinazione del Direttore del "Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – cooperazione territoriale europea – politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing economico e industriale" n. del, in seguito denominato Avviso, è emanato con l'obiettivo di rafforzare la crescita sostenibile, la competitività e la ripresa produttiva del MPMI localizzate sul territorio della regione Molise, duramente provate dagli effetti e dalle conseguenze della situazione emergenziale generata dalla pandemia di Covid-19;
- 2) l'intervento è attuato nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in coerenza con le finalità delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Molise e, per tutto quanto non previsto, secondo i principi e le regole già vigenti per la Programmazione 2014-2020;
- 3) la dotazione finanziaria complessiva destinata al presente intervento è pari ad Euro 7.400.000,00 rinvenienti dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione – SEZIONE SPECIALE 1 - Area Tematica - 03 Competitività - Settore di Intervento – 03.01 Industria e Servizi;
- 4) la Beneficiaria è una micro, piccola e media impresa (MPMI), ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 ovvero è un libero professionista che, per effetto dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 è equiparato alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste per la programmazione e i fondi strutturali 2014-2020;
- 5) che i criteri, la misura e le modalità di concessione delle agevolazioni sono indicati nell'Avviso stesso e nei suoi allegati;
- 6) la Beneficiaria ha presentato la candidatura, completa di tutta la documentazione prevista, a valere sull'Avviso;
- 7) la Beneficiaria ha dichiarato il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti agli artt. 4 e 5 dell'Avviso;
- 8) l'istruttoria della candidatura presentata, rinvenibile nella sezione "Documenti" della piattaforma Mosem, ha dato esito positivo alla concessione delle agevolazioni ed è da considerarsi, a tutti gli effetti, come parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare;

- 9) che il R.U.P. ha provveduto a richiedere il CUP ed il COR e con successivo atto ha provveduto a concedere il finanziamento a favore della Beneficiaria ed assumere il relativo impegno contabile;
- 10) che, ai sensi dell'art. 10, comma 13 dell'Avviso l'impresa ha dichiarato di aver preso attenta visione dei contenuti del presente Disciplinare degli Obblighi e di accettarli integralmente e che il presente disciplinare degli Obblighi produce effetti per la Beneficiaria a far data dall'atto di concessione delle agevolazioni anche senza necessità di sottoscrizione.

TUTTI CIO' PREMESSO TRA LE PARTISI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Art. 2 Concessione delle agevolazioni.

2.1 La Regione concede alla Beneficiaria un contributo a fondo perduto, a fronte di una spesa ritenuta ammissibile, così come indicato nel report di istruttoria consultabile nella sezione "Documenti" della piattaforma Mosem.

2.2 Tale contributo è concesso alla Beneficiaria secondo il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti (De Minimis).

2.3 Il Codice Unico del Progetto (CUP), che deve essere riportato in tutti documenti di spesa oggetto di agevolazione e relativi giustificativi, è indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto. Nel medesimo provvedimento è riportato anche il Codice COR (Registro Nazionale Aiuti).

Art. 3 Scopo delle agevolazioni.

3.1 Le agevolazioni sono concesse dalla Regione alla Beneficiaria all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del progetto d'impresa presentato e sulla base del piano di investimenti ammesso alle agevolazioni.

Art. 4 Aumento o riduzione della spesa ammissibile.

4.1 L'importo massimo del contributo è stato calcolato all'atto della concessione sulla base del programma di investimenti ammissibile alle agevolazioni. Esso potrà essere rideterminato in sede di erogazione del saldo finale in funzione della spesa effettivamente sostenuta.

4.2. In ogni caso non sono possibili variazioni in aumento del contributo concesso.

4.3 Nel caso in cui intervenissero diminuzioni della spesa ammissibile, fermo restando la validità, la funzionalità e la finalità originaria dell'iniziativa proposta ed il rispetto di tutti gli altri vincoli previsti dall'Avviso e dal presente Disciplinare degli Obblighi, l'ammontare del contributo viene rideterminato rispetto all'importo inizialmente concesso, secondo i parametri previsti dall'Avviso.

Art. 5 Obblighi della Beneficiaria.

5.1 La Beneficiaria si obbliga nei confronti della Regione a:

- a) comunicare alla Regione il numero di conto corrente, intestato esclusivamente alla Beneficiaria;
- b) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi, per almeno 3 anni a far data dall'erogazione del saldo delle agevolazioni;
- c) mantenere i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 dell'Avviso per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- d) mantenere i requisiti di cui all'art. 4, comma 5 dell'Avviso fino alla data di erogazione dell'aiuto;
- e) mantenere la titolarità dell'unità operativa ovvero dell'unità locale oggetto dell'intervento finanziato per almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni ovvero a procedere a trasferimenti della titolarità solo previa formale autorizzazione della Regione e a non delocalizzare la stessa al di fuori dei confini della regione Molise;
- f) a non chiudere l'attività d'impresa oggetto di agevolazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- g) ultimare il programma di investimenti, pena la revoca totale del contributo concesso, entro 18 mesi dalla data del provvedimento formale di concessione delle agevolazioni fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 5, comma 6 dell'Avviso;
- h) trasmettere la richiesta del saldo delle agevolazioni, pena la revoca totale del contributo concesso, entro 60 giorni dal termine ultimo di cui all'art. 5, comma 5 dell'Avviso;
- i) garantire l'effettivo mantenimento del livello occupazionale dell'impresa, dichiarato nell'Allegato A Dichiarazione Riepilogativa e calcolato in termini di U.L.A. sia alla data di richiesta del saldo delle agevolazioni, sia nei tre anni successivi all'erogazione. Sono fatte salve le condizioni di licenziamento per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa o per crisi;
- j) (ove ricorre) a garantire l'incremento occupazionale, così come dichiarato nell'Allegato A (dichiarazione riepilogativa), alla data di richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni e che tale incremento sarà mantenuto per almeno 12 mesi successivi alla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- k) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, comunitarie, nazionali e regionali;
- l) fornire, durante la realizzazione degli investimenti e tramite il sistema informatico dedicato al Monitoraggio (Mosem), i dati sull'avanzamento del programma di investimenti e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del programma ammesso, in conformità alle regole di attuazione cui è sottoposto il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione;
- m) richiedere alla Regione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte all'art. 10 che segue;
- n) conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimenti e, in particolare, i documenti giustificativi delle spese sostenute, per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni. La Beneficiaria è tenuta a conservare la documentazione sottoforma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella forma elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in

materia;

- o) tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi al progetto e utilizzare una contabilità separata specifica per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute;
- p) consentire le verifiche in loco, da parte delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie entro i 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- q) non alienare o distogliere dall'uso consentito i beni acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 3 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- r) comunicare preventivamente, ai fini della necessaria autorizzazione, la necessità di sostituire o dismettere i beni oggetto di agevolazione divenuti obsoleti;
- s) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti;
- t) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- u) rispettare le disposizioni in materia di cumulo delle agevolazioni;
- v) ove sia richiesto dalla Regione, fornire alla medesima, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
- w) ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata.

Art. 6 Condizioni e modalità di erogazione delle agevolazioni.

6.1 Nei limiti dell'importo delle agevolazioni concesse, le erogazioni avverranno, su richiesta scritta della Beneficiaria, in unica soluzione, ovvero in due soluzioni mediante un'anticipazione non superiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo concesso e successivo saldo. Le erogazioni delle agevolazioni saranno corrisposte alle condizioni indicate negli articoli 7 e 8 che seguono. Tutte le erogazioni sono subordinate alla verifica prevista dall'Articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 (Modalità di attuazione dell'Articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e alla verifica di regolarità in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti, ecc.).

6.2 Le richieste di erogazione alle agevolazioni devono essere inviate via PEC alla Regione (regionemolise@cert.regione.molise.it) e devono essere predisposte sulla base della modulistica messa a disposizione dal R.U.P. e disponibile all'indirizzo <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20651>.

6.3 Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, la descrizione dei beni e/o servizi oggetto delle fatture deve essere analitica. In particolare si deve evincere la tipologia di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Le fatture dovranno riportare, obbligatoriamente e pena la non ammissibilità della relativa spesa, la seguente dicitura: ["Spesa rendicontata a valere sull'Avviso Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI - Importo rendicontato - Codice CUP]. Le causali dei bonifici emessi per quietanzare le fatture oggetto della richiesta di agevolazione devono riportare obbligatoriamente, pena l'inammissibilità della spesa, il riferimento al documento contabile oltre al Codice CUP.

6.4 Ai fini dell'ammissibilità, i pagamenti dei titoli di spesa facenti parte del programma di investimenti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dell'articolo 6 dell'Avviso, devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria e dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni relative al progetto finanziato.

6.5 Le spese riconosciute ammissibili, ad eccezione delle spese di cui all'art. 6, comma 3 dell'Avviso, devono essere:

- a) effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- b) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
- c) effettuate entro i termini stabiliti dall'Avviso e dal presente Disciplinare
- d) effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazioni;
- e) relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
- f) essere capitalizzate.

6.6 Le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal fornitore. Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

6.7 Tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario (tenuta di contabilità separata del progetto).

6.8 Saranno escluse dal contributo le spese relative a beni o servizi acquistati da privati ovvero da fornitori che hanno relazioni con l'acquirente. Rientrano in tale ultima fattispecie i fornitori nella cui compagine sociale o tra i cui titolari di cariche siano presenti soggetti proponenti o loro prossimi congiunti [per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e discendenti entro il secondo grado (genitori-figli; nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del codice civile)].

6.9 Saranno, del pari, escluse dal contributo le spese sostenute antecedentemente alla data presentazione della candidatura e successivamente al termine ultimo di cui all'art. 5 comma 4 dell'Avviso, fatta salva l'eventuale proroga concessa dal R.U.P. per un massimo di 3 mesi ai sensi di quanto previsto all'Articolo 5, comma 6 dell'Avviso.

6.10 Per quanto non previsto nel presente Disciplinare in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 e, più in generale, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 7 Richiesta di erogazione dell'anticipazione - facoltativa

7.1 Stanti le condizioni di cui all'art. 6 che precede, la Beneficiaria può richiedere l'erogazione di una prima quota delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del Programma di investimenti, di importo non superiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo concesso e deve essere utilizzata esclusivamente per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla trasmissione alla Regione, da parte della Beneficiaria entro e non oltre il termine tassativo di 30 giorni dalla data di concessione delle agevolazioni, della documentazione di seguito indicata:

- a) richiesta di erogazione di una prima quota di agevolazioni [Modello A dell'Allegato 8 all'Avviso (Richiesta di erogazione dell'anticipazione)], a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del Programma di

- investimenti, di importo non superiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo concesso, sottoscritta, con firma digitale in formato.p7m, dal Rappresentante legale della Beneficiaria;
- b) dichiarazione riepilogativa [Modello B dell'Allegato 8 all'Avviso (Richiesta di erogazione dell'anticipazione)], sottoscritta, con firma digitale in formato.p7m, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445, dal Rappresentante legale della Beneficiaria;
 - c) dichiarazione carichi pendenti [Modello C dell'Allegato 8 all'Avviso (Richiesta di erogazione dell'anticipazione)], sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445, dal Rappresentante legale, da tutti i Soci, dagli Amministratori/Componenti del Consiglio di amministrazione, dai Componenti il Collegio Sindacale, dall'Organo di Vigilanza e dai Direttori tecnici della Beneficiaria, alla quale dovrà essere acclusa copia fotostatica di valido documento di riconoscimento;
 - d) dichiarazione antiriciclaggio [Modello D dell'Allegato 8 all'Avviso (Richiesta di erogazione dell'anticipazione)], sottoscritta, con firma digitale in formato.p7m, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445, dal Rappresentante legale della Beneficiaria;
 - e) idonea fidejussione, bancaria o polizza assicurativa, a favore della Regione, di importo pari all'anticipo richiesto, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema di cui al Modello E dell'Allegato 8 all'Avviso (Richiesta di erogazione dell'anticipazione).

7.2 La Regione, accertata la completezza e regolarità della documentazione presentata secondo le procedure previste dal SI.GE.CO vigente, nonché l'esistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, fatti salvi maggiori termini in caso di documentazione incompleta o non conforme o necessità di approfondimenti istruttori dovuti a casi particolari.

Art. 8 Richiesta di erogazione del saldo - obbligatoria

8.1 Stanti le condizioni di cui all'art. 6 che precede, al fine di ottenere l'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse, la Beneficiaria dovrà trasmettere, obbligatoriamente, entro il termine indicato alla lettera h) dell'Articolo 5.1 che precede, la documentazione che sarà resa disponibile dal R.U.P. all'indirizzo <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20651>.

La richiesta di saldo deve essere corredata da una certificazione redatta dal professionista incaricato della tenuta dei libri contabili o, comunque, da professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali ovvero da professionisti iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro, attestante l'effettivo ammontare dei costi ammissibili sostenuti in conformità a quanto prescritto dall'Avviso. Tale certificazione, asseverata e redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dovrà risultare regolarmente sottoscritta dal professionista e dovrà riguardare l'effettivo e coerente adempimento di tutte le modalità, i vincoli e gli obblighi previsti dall'avviso e dal presente Disciplinary. Pertanto, il professionista nel redigere la suddetta certificazione, dovrà quantomeno avere a disposizione e verificare tutta la documentazione che segue:

- a) documentazione attestante l'effettiva esistenza dell'impresa e la sua operatività;
- b) documentazione attestante l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa;
- c) scheda riepilogativa delle spese oggetto di rendicontazione;
- d) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa;

- e) documentazione attestante il pagamento dei titoli di spesa di cui alla precedente lettera d), copia estratti conto dell'impresa beneficiaria e dichiarazioni di quietanza liberatoria rilasciate dai fornitori;
- f) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto, l'avvenuta installazione e presenza delle spese finanziate presso l'unità operativa oggetto dell'intervento e la collocazione della targa di cui al successivo art. 11;
- g) copia dei registri contabili (registri I.V.A. acquisti, I.V.A. vendite, cespiti, libro giornale, ecc...), timbrati e firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria con evidenza delle registrazioni delle fatture presentate a rimborso;
- h) ulteriore documentazione prevista da norme vigenti o, comunque, richiesta dalla Regione a suo insindacabile giudizio;
- i) (ove ricorre) documentazione che dimostri il possesso delle certificazioni, nei termini previsti dall'Avviso, relative al Criterio di Punteggio n. 6 di cui all'Allegato 2 all'Avviso;
- j) (ove ricorre) con riferimento ai beni materiali o immateriali che ricadono nelle categorie Industria 4.0 (ai sensi della L. 232/2016, allegati A e B), perizia giurata, rilasciata da un perito o un ingegnere iscritto all'albo ovvero attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesta la conformità del bene ai requisiti di industria 4.0;
- k) documentazione attestante il mantenimento del livello occupazionale dell'impresa, dichiarato nell'Allegato A Dichiarazione Riepilogativa, calcolato in termini di U.L.A. nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta del saldo delle agevolazioni;
- l) (ove ricorre) documentazione attestante l'incremento occupazionale (U.L.A. incrementali) rispetto al numero di addetti dell'impresa dichiarato nell'Allegato A (Dichiarazione Riepilogativa), calcolato alla data di richiesta di erogazione del saldo.

La suddetta documentazione, quindi, non dovrà essere trasmessa alla Regione, ma dovrà essere messa a disposizione del professionista che rilascia la certificazione che assevera il rispetto delle condizioni previste dall'avviso e dal presente Disciplinare. Resta fermo l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, di conservare e mettere a disposizione, per i successivi eventuali controlli, tutta la documentazione probatoria sulla base della quale è redatta la certificazione sostitutiva da parte del professionista.

8.2 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, il R.U.P. assegna al soggetto beneficiario un termine perentorio non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, la verifica viene conclusa con la documentazione agli atti.

8.3 La procedura di verifica sarà completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di saldo. La richiesta di eventuali integrazioni sospende il termine di cui sopra.

8.4 Nel processo di verifica il R.U.P. procederà, laddove necessario:

- a) alla verifica di coerenza tra le certificazioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) dell'avviso dichiarate in sede di candidatura e quelle effettivamente rendicontate. Laddove si riscontrassero variazioni, rispetto a quanto dichiarato, che comportino una diminuzione del punteggio ottenuto in sede di predisposizione dell'elenco ordinato di cui all'art. 10, comma 2 dell'Avviso, il contributo ammissibile finale sarà ridotto di una percentuale pari al 10% per ogni certificazione dichiarata e non rendicontata;

- b) alla verifica di coerenza della presenza di spese rientranti tra i beni di cui agli Allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Laddove si riscontrassero variazioni, rispetto a quanto dichiarato, che comportino una diminuzione del punteggio ottenuto in sede di valutazione di merito di cui all'art. 10, comma 6 dell'Avviso al di sotto della soglia di ammissibilità fissata dal medesimo articolo in punti 30, il R.U.P. procederà alla revoca totale delle agevolazioni concesse e all'eventuale recupero delle somme già erogate;
- c) (ove pertinente) alla verifica dell'aumento del livello occupazionale indicato nell'Allegato A (Dichiarazione Riepilogativa). Laddove si riscontrassero variazioni, rispetto a quanto dichiarato, che comportino una diminuzione del punteggio ottenuto in sede di valutazione di merito di cui all'art. 10, comma 6 dell'Avviso al di sotto della soglia di ammissibilità fissata dal medesimo articolo in punti 30, il R.U.P. procederà alla revoca totale delle agevolazioni concesse e all'eventuale recupero delle somme già erogate;
- d) alla verifica dell'effettivo mantenimento del livello occupazionale dell'impresa, dichiarato nell'Allegato A (Dichiarazione Riepilogativa), calcolato in termini di U.L.A. nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta del saldo delle agevolazioni. Laddove non si riscontrasse il mantenimento del livello occupazionale dichiarato, il R.U.P. procederà alla revoca totale delle agevolazioni concesse e all'eventuale recupero delle somme già erogate.

8.5 In caso di esito negativo dei controlli documentali e/o della eventuale verifica in loco, il R.U.P. procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali somme già erogate.

8.6 Qualora, in sede di verifica, le spese sostenute risultassero inferiori a quanto ammesso in sede d'istruttoria nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e/o dal presente Disciplinare, la Regione procede all'erogazione del saldo limitatamente agli importi accertati, ovvero richiede la restituzione degli importi eccedenti.

8.7 La Regione, procede allo svincolo della eventuale polizza fidejussoria acquisita per l'erogazione dell'anticipo, soltanto a seguito della verifica puntuale, con esito positivo, dell'avvenuto completamento dell'investimento.

Art. 9 Divieto di cessione dei crediti.

9.1 La Beneficiaria non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dalla concessione delle agevolazioni previste dall'Avviso Pubblico e disciplinate dal presente atto.

Art. 10 Variazioni al programma di investimenti, alla localizzazione e alla compagine sociale

10.1 Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni, la Beneficiaria può procedere ad effettuare delle variazioni allo stesso, rispettando scrupolosamente quanto specificato ai commi successivi.

10.2 Le variazioni di carattere sostanziale al piano di spesa ammesso alle agevolazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal R.U.P. La richiesta deve essere inoltrata, a mezzo PEC, da parte del Legale Rappresentante della Beneficiaria. Non sono ammissibili variazioni sostanziali al piano di spesa se non preventivamente autorizzate. Per variazione di spesa sostanziale si intende:

- a) la modifica della tipologia di spesa rispetto a quella ammessa alle agevolazioni sulla base dei preventivi presentati in sede di candidatura;

- b) le variazioni di spesa di importo superiore al 20% per ciascuna categoria di spesa ammessa alle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 2 lettere da a) a d) dell'Avviso;
- c) le variazioni di spesa che riguardino spostamenti tra le categorie di spesa di cui all'art. 6, comma 2 lettere da a) a d) dell'Avviso.

10.3 Non è necessario richiedere l'autorizzazione nel caso di modifiche ordinarie e non sostanziali al piano di spesa. Sono considerate variazioni ordinarie e non sostanziali, che non necessitano quindi di espressa autorizzazione:

- a) le variazioni di spesa nel limite del 20% per ciascuna tipologia di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a d) dell'Avviso;
- b) la sostituzione di taluno dei beni previsti nel progetto agevolato, con altri beni simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti;
- c) la variazione del fornitore, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 6 dell'Avviso.

10.4 La richiesta di variazione, adeguatamente motivata e argomentata e predisposta sulla base della modulistica approvata dal RUP e pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20651>, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al piano d'impresa originariamente ammesso a contributo. In ogni caso, dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento. A seguito della richiesta di variazione, il R.U.P. si riserva la facoltà di richiedere alla Beneficiaria eventuale ulteriore documentazione che la stessa sarà tenuta a trasmettere entro 10 giorni di calendario dalla richiesta.

10.5 In presenza di variazioni che comportino l'aumento della spesa ammissibile, l'importo del contributo rimane fisso ed invariabile rispetto a quanto già concesso. In tal caso, in sede di rendicontazione finale la certificazione del professionista di cui all'art. 8 del presente Disciplinare deve contemplare il pagamento dell'intera somma spesa. In presenza di variazioni che comportino la diminuzione della spesa ammissibile, l'importo del contributo viene rideterminato nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'Avviso.

10.6 Non sono in ogni caso ammissibili le spese non coerenti con quanto disposto all'articolo 6 dell'Avviso e le spese già valutate come non ammissibili in sede di istruttoria.

10.7 Non sono, in ogni caso, ammissibili le variazioni di spesa che rientrino nelle fattispecie di revoca previste all'art. 8, comma 8.4, lettera b) del presente Disciplinare.

10.8 Le modifiche della compagine sociale devono essere preventivamente autorizzate dal R.U.P. Eventuali richieste di variazione della compagine sociale, adeguatamente motivate ed argomentate, potranno essere inoltrate utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal R.U.P. all'indirizzo <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20651> e saranno oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione. L'eventuale autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'impatto della variazione rispetto agli obiettivi originari e all'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento. Non sono, in ogni caso, ammissibili le variazioni della compagine sociale intervenute senza preventiva autorizzazione nel periodo intercorrente tra la data di concessione ed i successivi 3 anni a far data dall'erogazione del saldo delle agevolazioni.

10.9 Eventuali variazioni di localizzazione del programma di investimenti sono ammissibili solo se preventivamente autorizzate. Le richieste di variazione della localizzazione, adeguatamente motivate ed argomentate, potranno essere inoltrate successivamente alla concessione delle agevolazioni, utilizzando lo

schema che sarà reso disponibile dal R.U.P. all'indirizzo <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20651> e saranno oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione. L'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'impatto della variazione rispetto agli obiettivi originari e all'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento. Non sono, in ogni caso, ammissibili variazioni di localizzazione del programma di investimenti, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, che prevedano lo spostamento del progetto d'intervento al di fuori dei confini della regione Molise.

10.10 Sono in ogni caso inammissibili, pena la revoca del contributo e l'eventuale recupero delle somme già erogate, le variazioni che comportino la cessazione dell'attività agevolata e/o la cessione del contributo (anche solo di fatto) a soggetto terzo prima dei 3 anni dall'erogazione del saldo delle agevolazioni.

Art. 11 Informazione e pubblicità.

11.1 La Beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni, deve:

- a) evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo previste nell'Allegato 4 all'Avviso (Informazione e pubblicità), che i costi sostenuti sono stati finanziati con il concorso di risorse pubbliche ed informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta;
- b) accettare di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari, riportante le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento, pubblicato su sito istituzionale della Regione;
- c) conservare la documentazione tecnica amministrativa originale descritta nel presente nell'Avviso e nel presente Disciplinare presso la sede legale della Beneficiaria, ovvero presso la sede di realizzazione del Programma d'investimento.

Art. 12 Monitoraggio

12.1 Ogni Beneficiario è tenuto ad aggiornare i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario dell'intervento di competenza, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni conferite, secondo le "Linee Guida per il beneficiario" rinvenibili al seguente link: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18822>.

12.2 Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti da parte dell'Amministrazione Regionale. Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale comporta la revoca delle agevolazioni concesse e il conseguente recupero delle risorse alla stessa erogate, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20/08/2010 n. 16.

12.3 L'inserimento degli aggiornamenti di monitoraggio avverrà a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, utilizzando il Sistema informatico Mosem.

Art. 13 Ispezioni e Controlli

13.1 La Regione e/o altri organismi da essa autorizzati possono effettuare, in ogni fase del procedimento e, comunque, entro i 5 anni successivi all'erogazione del saldo delle agevolazioni, controlli ed ispezioni, attraverso verifiche documentali e visite presso la Beneficiaria, volti ad accertare:

- il rispetto degli obblighi di legge inerenti alla misura agevolativa e le finalità dell'Avviso;

- la permanenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni;
- la corretta registrazione delle spese agevolate nei libri contabili e fiscali;
- la conformità agli originali della documentazione presentata in sede di richiesta di erogazione dell'anticipo e del saldo;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili ed ai documenti giustificativi conservati dalla Beneficiaria;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni oggetto di agevolazione;
- l'installazione e la funzionalità dei beni oggetto di agevolazione;
- la correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute;
- che la spesa dichiarata dalla Beneficiaria sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

13.2 La Regione potrà effettuare, entro i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo delle agevolazioni, approfondimenti istruttori e documentali e potrà richiedere copia dei documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'Avviso e dal presente Disciplinare, sia con riferimento all'ammissibilità delle candidature presentate, sia relativamente alle erogazioni del contributo.

13.3 Nel caso in cui la Beneficiaria non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica della comunicazione relativa al sopralluogo, oppure ostacoli in qualsiasi modo l'effettuazione dei necessari controlli, si procederà alla revoca totale del contributo e al conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 14 – Revoca delle agevolazioni

14.1 La Regione procederà, nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di un provvedimento di revoca totale delle agevolazioni in tutti i casi in cui non vengano rispettati i termini, le condizioni e le prescrizioni previste dall'Avviso, dal presente Disciplinare e da tutta la normativa vigente ed applicabile alla materia, tra cui a titolo esemplificativo:

- a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- b) mancata tempestiva comunicazione, alla Regione, dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi, per almeno 3 anni a far data dall'erogazione del saldo delle agevolazioni;
- c) perdita dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera c) del presente Disciplinare, ove avvenga entro 3 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- d) perdita dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera d) del presente Disciplinare, ove avvenga entro la data di erogazione dell'aiuto;
- e) mancato mantenimento della titolarità dell'unità operativa ovvero dell'unità locale oggetto dell'intervento finanziato per almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni, fatte salve eventuali autorizzazioni formali da parte della Regione;
- f) chiusura dell'attività d'impresa oggetto di agevolazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;

- g) mancata ultimazione del programma di investimenti entro i termini fissati all'art. 5, comma 5.1., lettera g) del presente Disciplinare, fatta salva la eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 5, comma 6 dell'Avviso;
- h) mancata richiesta del saldo delle agevolazioni entro 60 giorni dal termine ultimo di cui all'art. 5, comma 5.1., lettera h) del presente Disciplinare;
- i) mancato mantenimento del livello occupazionale dell'impresa, dichiarato nell'Allegato A Dichiarazione Riepilogativa e calcolato in termini di U.L.A. sia alla data di richiesta del saldo delle agevolazioni, sia nei tre anni successivi all'erogazione. Sono fatte salve le condizioni di licenziamento per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa o per crisi;
- j) mancato incremento occupazionale, così come dichiarato nell'Allegato A (Dichiarazione Riepilogativa), alla data di richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- k) mancato mantenimento dell'incremento occupazionale di cui al punto che precede, per almeno 12 mesi successivi alla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- l) mancata realizzazione dell'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, comunitarie, nazionali e regionali;
- m) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio per un ciclo annuale, come previsto dall'articolo 11 della legge regionale 20/08/2010 n. 16;
- n) mancata richiesta alla Regione Molise dell'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte all'art. 10 del presente Disciplinare;
- o) delocalizzazione dell'attività al di fuori dei confini della Regione Molise entro i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- p) mancata conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi delle spese sostenute, per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- q) mancata tenuta dell'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi al progetto e mancata utilizzazione di contabilità separata specifica per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute;
- r) mancato consenso alle verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie entro i 5 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- s) alienazione o distoglimento dall'uso consentito dei beni acquistati con le agevolazioni per un periodo minimo di 3 anni dalla data di erogazione del saldo delle agevolazioni;
- t) mancata comunicazione preventiva, ai fini della necessaria autorizzazione, della necessità di sostituire o dismettere i beni oggetto di agevolazione divenuti obsoleti;
- u) mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti;
- v) non rispettare le disposizioni in materia di cumulo delle agevolazioni;
- w) ove richiesto dalla Regione Molise, mancata fornitura alla medesima, al completamento dell'operazione, di una sintesi dei risultati raggiunti;
- x) ove ricorre, mancata immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo;
- y) l'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e

dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario, entro la data di erogazione del saldo delle agevolazioni;

- z) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta - comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- aa) l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
- bb) sussistenza di variazioni che comportino la cessazione dell'attività agevolata e/o la cessione del contributo (anche solo di fatto) a soggetto terzo prima dei 3 anni dall'erogazione del saldo delle agevolazioni;
- cc) qualora si verificano delle variazioni di spesa che rientrino nella fattispecie di revoca previste all'art. 8, comma 8.4, lettere b), c), d) del presente Disciplinare.

14.2 La Regione procederà, nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca parziale delle agevolazioni nei casi di seguito indicati:

- a) i costi sostenuti per il programma di investimento risultino inferiori a quelli indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo variazioni di investimento preventivamente autorizzate. L'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché lo stesso piano risulti organico e funzionale al progetto ammesso;
- b) qualora venga accertato che i singoli beni e/o servizi, oggetto del programma di investimento agevolato, abbiano già usufruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti e a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso o, comunque, in caso venga accertata la non conformità alle norme che disciplinano la possibilità di cumulo delle agevolazioni.

14.3 Nei casi di revoca si applicano le modalità di restituzione previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 15 Privacy

15.1 I dati forniti verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento per finalità strettamente inerenti alla gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive (accoglimento, diniego, controllo, erogazioni revoca, ecc.), nonché per eventuali finalità di difesa in giudizio e per finalità di monitoraggio della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre comunicazioni istituzionali.

15.2 Il Titolare del Trattamento è la Regione Molise., che può essere contattato presso la propria sede, in Via Genova, 11 – 86100 Campobasso.

15.3 I dati forniti verranno immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni potranno essere utilizzate da dipendenti o collaboratori di Sviluppo Italia Molise S.p.A. per il compimento delle operazioni connesse alle finalità sopra descritte. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti istituzionali anche al

fine degli adempimenti previsti dalle normative in materia di aiuti di stato.

15.4 In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, come ad esempio l'accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la loro portabilità, contattando il Titolare.

Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

15.5 I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle finalità sopra descritte.

Art. 16 Responsabile del Procedimento.

16.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Direttore pro tempore del "Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – cooperazione territoriale europea – politiche alla concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing economico e industriale", della Regione Molise.

16.2 Il Responsabile dei Controlli è il Direttore pro tempore del "Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza" della Regione Molise.

16.3 La Beneficiaria prende atto ed accetta che tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente via PEC all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it.

16.3 Per la Beneficiaria i riferimenti sono quelli riportati nel Questionario presentato al momento della candidatura con particolare riferimento all'indirizzo PEC. La Beneficiaria si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione al suddetto indirizzo liberando sin d'ora la Regione Molise da qualsiasi inconveniente o difetto di recapito derivante dal non corretto funzionamento del citato indirizzo PEC.

Art. 17 Foro competente.

17.1 Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel presente Disciplinare degli Obblighi saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Campobasso.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

18.1 La Beneficiaria adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la tenuta e l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi al finanziamento e la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi.

Art. 19 Rinvio.

19.1 Per quanto non espressamente previsto nel provvedimento di concessione del finanziamento e nel presente Disciplinare, si fa rinvio alla normativa applicabile.

Art. 20 Disposizioni finali

20.1 Il presente Disciplinare degli Obblighi produce effetti tra le parti solo e soltanto se l'impresa proponente è ammessa alle agevolazioni con apposito provvedimento.

20.2 La Regione Molise rende disponibili, mediante pubblicazione sulla sezione del sito internet <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20651>, le informazioni sui progetti finanziati.

20.3 In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. UE n. 1303/2013 e ss.mm.ii., la Regione Molise si impegna, nell'attuazione dell' Avviso Pubblico "Aiuti per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle MPMI", a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale interessato. Si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.